



Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione
Servizio Vigilanza Fondi pensione

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, **13 GIU. 2014**
Prot. **3904**

Trasmissione via e-mail

Oggetto: Investimenti in parti di OICR. Trattamento dei costi.

Come è noto, è in corso da tempo una revisione della disciplina degli investimenti dei fondi pensione volta anche a promuovere una maggiore diversificazione dei portafogli, ampliando l'universo investibile e rimuovendo taluni vincoli e limiti di carattere quantitativo.

In coerenza con tale evoluzione, la COVIP sta esaminando le istanze rivenienti dagli operatori finalizzate a individuare soluzioni, anche in termini di revisione di principi e regole esistenti, che possano facilitare l'accesso dei fondi pensione a investimenti non tradizionali, in grado di accrescere le opportunità di ritorni nel medio-lungo termine e che si ritiene ben si adattino al ruolo del fondo pensione quale investitore istituzionale.

In tale contesto, rileva tra l'altro l'effettiva possibilità dei fondi pensione di accedere a prodotti del risparmio gestito che, anche con quote contenute di portafoglio, consentano di realizzare indirettamente l'obiettivo di cui sopra.

Sul tema sono pervenute richieste di alcuni intermediari che, interessati a porre in essere, ovviamente nei limiti previsti dalla normativa di settore, investimenti riconducibili alle tipologie sopra richiamate, ad es. OICR che investano nel mercato immobiliare o nel settore delle infrastrutture, e rappresentando come i costi di detti strumenti siano spesso superiori alle commissioni di gestione applicate ai fondi pensione gestiti, hanno invitato a valutare la possibilità di superare il divieto di duplicazione delle commissioni nei termini attualmente vigenti.

Alla luce dell'evoluzione dello scenario economico-finanziario, da una parte, e della consistenza nonché delle aspettative del sistema di previdenza complementare, dall'altro, la presenza oggi di tale vincolo nelle disposizioni regolamentari e contrattuali dei fondi costituisce indirettamente un deterrente all'adozione da parte dei fondi di più articolate scelte di investimento, risultando di fatto ostacolata la effettiva

possibilità di avvalersi di strumenti che, seppur caratterizzati da commissioni di gestione più elevate, possono appunto offrire vantaggi in termini di maggiore redditività nel medio-lungo periodo.

Pertanto, al fine di agevolare l'investimento nei suddetti prodotti e nelle more dell'emanazione di istruzioni di carattere generale che potranno essere più utilmente elaborate successivamente all'adozione del nuovo decreto ministeriale sugli investimenti dei fondi pensione, si consente fin d'ora, ai fondi pensione che abbiano già interesse a procedere in tal senso, la possibilità di prevedere un superamento del divieto di cumulo dei costi, in caso di investimento in parti di detti OICR, nei limiti e con le modalità di seguito rappresentati.

In particolare, per investimenti in OICR collegati, vale a dire OICR promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del fondo pensione o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza, dal compenso della società che gestisce il fondo pensione sarà dedotta la remunerazione complessiva (commissione di gestione ed eventuali commissioni di incentivo) percepita dal gestore del fondo collegato.

In caso di investimento in OICR diversi da quelli collegati, sul fondo potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili dagli OICR sottostanti.

Resta fermo che sul fondo pensione non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di parti di OICR, coerentemente con quanto già previsto negli attuali ordinamenti interni.


I fondi pensione che intendano avvalersi della deroga al divieto di cumulo dei costi in caso di investimento in parti di OICR, secondo le linee sopra indicate, ne daranno comunicazione alla COVIP.

In tale ambito, dovranno essere apportate le necessarie modifiche alla Nota informativa nonché a ogni altro documento che si renda necessario rivedere al fine di assicurare la coerenza delle scelte e delle informazioni relative al fondo (ad esempio, convenzioni di gestione, condizioni generali di contratto, eventualmente documento sulla politica di investimento).

Distinti saluti.

Il Presidente

(dott. Rino Tarelli)



20